



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 giugno 2022 n.92

(Ratifica Decreto Delegato 17 maggio 2022 n.77)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il Decreto Delegato Decreto Delegato 17 maggio 2022 n.77 – Misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze – promulgato;
visto l'articolo 55 della Legge 22 dicembre 2021 n.207;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 9 maggio 2022;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 giugno 2022;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 15 giugno 2022;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE UTENZE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato ha l'obiettivo di equilibrare i necessari aumenti tariffari delle utenze deliberati dall'Autorità di Regolazione dei Servizi Pubblici e l'Energia a partire da dicembre 2021, con le necessità dei nuclei familiari e degli operatori economici che si trovano in difficoltà economica.

Art. 2 *(Interventi di sostegno)*

1. L'intervento di sostegno destinato agli operatori economici e alle famiglie, in seguito ai rincari delle utenze riferite all'energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale è definito, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli del presente decreto delegato, nelle seguenti forme:

a) dilazione del pagamento delle utenze senza applicazione dell'indennità di mora di cui all'articolo 3 del Decreto 15 marzo 1999 n.32, all'articolo 7 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e all'articolo 20 del Regolamento 22 gennaio 2019 n.1;

- b) abbattimento degli incrementi tariffari determinati dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia a seguito dall'attuale situazione dei mercati energetici.
- 2. Dagli interventi di cui al presente decreto delegato sono esclusi:
 - a) gli Enti Pubblici e le Società partecipate dallo Stato;
 - b) gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e le relative società partecipate;
 - c) le società di partecipazione non finanziaria.

Art. 3

(Requisiti di accesso agli interventi di sostegno)

1. Per usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1 l'operatore economico e i nuclei familiari non devono avere debiti scaduti iscritti a ruolo presso il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In presenza di debiti iscritti a ruolo i soggetti devono avere concordato con il Dipartimento Esattoria un piano di rientro entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 e 5 ed essere in regola con il pagamento delle rate, oppure essere in regola con il pagamento delle rate dei piani di dilazione concordati precedentemente alla presentazione dell'istanza.
2. L'operatore economico e i nuclei familiari devono altresì essere in regola con il pagamento delle utenze 2021 o con le rate previste in piani di rientro da concordare con l'AASS.
3. Per usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) l'operatore economico deve avere la licenza attiva o se libero professionista non deve avere sospeso l'esercizio della professione alla data di presentazione dell'istanza.
4. Per usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1 i membri del nucleo familiare non occupati e che non siano studenti o pensionati, devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro da almeno un mese dall'emanazione del presente decreto delegato e mantenere un comportamento proattivo alla ricerca di lavoro e non rifiutare offerte di lavoro per tutta la durata dell'intervento, pena il decadimento dei benefici.

Art. 4

(Dilazione delle utenze)

1. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici accorda, per l'anno 2022, piani di dilazione del pagamento delle utenze scadute, a condizione che il cliente rientri nelle seguenti casistiche:
 - a) essere percettore delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche o aver percepito nell'anno 2021 un reddito familiare pro-capite annuo pari o inferiore a € 8.500,00;
 - b) se trattasi di operatore economico, che lo stesso dimostri di aver subito, nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2019 oppure 2021 qualora l'operatore economico abbia avviato l'attività dopo il 1° febbraio 2019, una riduzione del fatturato pari o superiore al 15% e un aumento dei costi pari o superiore al 30%;
 - c) se trattasi di persona fisica non rientrante nella casistica di cui al punto a):
 - essere in stato di disoccupazione o mobilità o comunque aver cessato il lavoro per cause non imputabili al lavoratore;
 - essere in Cassa Integrazione Guadagni o non percepire il pagamento completo dello stipendio. In tal caso le condizioni devono essere certificate dalle apposite Commissioni previste per legge;
 - aver subito un lutto o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

2. A tali piani di dilazione non si applicano le indennità di mora previste dall'articolo 3 del Decreto 15 marzo 1999 n.32, dall'articolo 7 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e dall'articolo 20 del Regolamento 22 gennaio 2019 n.1, fintanto che tale piano sia rispettato. Il mancato pagamento alla scadenza delle rate concordate comporterà l'immediata sospensione del piano di rientro, l'iscrizione a ruolo e l'applicazione dell'indennità di mora.

3. Le modalità delle dilazioni saranno indicate da apposito regolamento dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici che, nella definizione della rata di pagamento e della durata del piano di rientro, tiene conto di eventuali ulteriori scadenze di pagamento dimostrate dal cliente e dei carichi familiari. In ogni caso, per coloro che rientrano nella casistica di cui al comma 1 lettera a), il piano di rateizzazione potrà essere avviato a partire dal mese di gennaio 2023, fatta salva la facoltà di saldare in anticipo le fatture.

4. Nei piani di dilazione definiti ai sensi del presente decreto delegato, potranno essere inseriti anche quelli già concordati con l'AASS a partire dal 1 gennaio 2022.

Art. 5

(Decurtazione del costo delle utenze)

1. In aggiunta a quanto previsto all'articolo 4 del presente decreto delegato, ai richiedenti ai sensi del comma 1 lettera a) del suddetto articolo, viene applicata una decurtazione del 25% dell'importo fatturato in bolletta per i servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica.

2. La decurtazione viene calcolata sulle mensilità di effettivo diritto e percepimento delle misure di sostegno indicate.

3. La decurtazione è riconosciuta mediante conguaglio a credito sulle bollette al termine del periodo di fatturazione di competenza anno 2022.

4. Le decurtazioni a favore dei beneficiari delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e successive modifiche sono a carico del Fondo Straordinario di Solidarietà ivi previsto.

Art. 6

(Disposizioni comuni, controlli e sanzioni)

1. Le modalità di presentazione della richiesta degli interventi di sostegno di cui all'articolo 2 e di dimostrazione dei requisiti previsti per accedervi, i contenuti informativi ed ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente decreto delegato sono definiti con apposita circolare della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'AASS, nonché da apposito protocollo operativo in coordinamento con l'Ufficio Tributario a mente dell'articolo 41 della Legge n.94/2017.

2. L'AASS, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla circolare di cui al comma 1, effettua i controlli preventivi e successivi, attraverso il supporto degli uffici preposti, sulla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. L'AASS effettuerà altresì controlli circa i consumi di acqua, luce e gas dei richiedenti degli interventi di sostegno. Qualora questi non risultino in linea con i consumi medi degli ultimi anni nonché di utenze analoghe può richiedere specifiche e/o disporre la sospensione degli interventi.

4. L'Ufficio Tributario, previa trasmissione da parte di AASS dell'elenco dei richiedenti dei benefici di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua i controlli e le verifiche sui redditi o sul fatturato, sui corrispettivi e sui costi dichiarati dal richiedente nell'istanza presentata per accedere agli interventi di sostegno richiesti.

5. Nel caso in cui l'Ufficio Tributario nello svolgimento dell'attività di cui al comma 4, riscontri dati non in linea a quanto dichiarato, procede a segnalare ad AASS quanto rilevato al fine della sospensione e/o recupero dei benefici concessi.
6. In caso di dichiarazioni non veritiere nell'istanza presentata che comportano un beneficio non dovuto il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di all'articolo 297 del Codice Penale.
7. In caso di indebito beneficio, AASS procede con i seguenti interventi:
- a) immediata sospensione del piano di dilazione;
 - b) immediato recupero delle utenze non pagate;
 - c) applicazione dell'indennità di mora sulle utenze non pagate;
 - d) non applicazione della decurtazione sulle utenze non pagate e recupero della decurtazione su quelle eventualmente pagate;
 - e) sanzione pecuniaria pari al 10%, senza facoltà di oblazione, calcolata sugli importi da recuperare;
 - f) eventuale distacco delle utenze in caso di mancato pagamento delle utenze non pagate nonché dell'indennità di mora.
8. Il recupero delle somme di cui al precedente comma avviene anche a mezzo di iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 giugno 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini